



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno XIII n. 5/2025



Publicato il 30 giugno 2025



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento n. 159 del 13 maggio 2025	5
Costituzione della Commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2024.....	5
Provvedimento Prot. n. 106122 del 23 maggio 2025	7
Disposizioni tecniche e attuative di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, recante il regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.....	7
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	14
Provvedimento Prot. n. 0093880/25 del 07 maggio 2025	14
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, all'incremento della partecipazione qualificata detenuta da BPER Banca S.p.A. nel capitale sociale di Arca Vita S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria comunicata al mercato in data 6 febbraio 2025. Provvedimento.....	14
Provvedimento Prot. n. 0093882/25 del 07 maggio 2025	15
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione da parte di UniCredit S.p.A. di una partecipazione di controllo pari al 51% del capitale sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A. Provvedimento.....	15
Provvedimento Prot. n. 0093883/25 del 07 maggio 2025	16
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione da parte di UniCredit S.p.A. di una partecipazione di controllo pari al 50% del capitale sociale di UniCredit Allianz Vita S.p.A.. Provvedimento	16
Provvedimento Prot. n. 0093905/25 del 07 maggio 2025	17
Assimoco Assicurazioni S.p.A - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 2. Provvedimento.....	17
Provvedimento Prot. n. 0098642/25 del 14 maggio 2025	18
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n.14 del 18 febbraio 2008, alla scissione totale non proporzionale di Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. in favore di Allianz S.p.A., Fideuram Vita S.p.A., Generali Italia S.p.A., Poste Vita S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. e approvazione delle conseguenti modifiche allo statuto sociale di Fideuram Vita S.p.A. con conseguente estinzione, alla data di efficacia della scissione, della società scissa.....	18
Provvedimento Prot. n. 102117 del 19 maggio 2025	19
Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Geco.IT S.r.l. in CF Assicurazioni S.p.A. Provvedimento.....	19
Provvedimento Prot. n. 102692 del 20 maggio 2025	20

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di una partecipazione qualificata indiretta, tramite Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in Assicurazioni Generali S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio volontaria annunciata al mercato in data 24 gennaio 2025. Provvedimento.	20
1.3 MODIFICHE STATUTARIE	21
Provvedimento prot. n. 102190 del 19 maggio 2025.....	21
HDI Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	21
Provvedimento Prot. n. 102867 del 20 maggio 2025	22
Groupama Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.....	22
Provvedimento Prot. n. 106222 del 23 maggio 2025	23
Alleanza Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.....	23
Provvedimento Prot. n. 106226 del 23 maggio 2025	24
Generali Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	24
Provvedimento Prot. n. 106228 del 23 maggio 2025	25
UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	25
Provvedimento Prot. n. 106231 del 23 maggio 2025	26
CNP UniCredit Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	26
Provvedimento Prot. n. 108816 del 27 maggio 2025	27
Allianz s.p.a. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	27
Provvedimento Prot. n. 109887 del 28 maggio 2025	28
Genertel S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	28
Provvedimento Prot. n. 111452 del 30 maggio 2025	29
Unipol Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	29
2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	31
2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	33
3. ALTRE NOTIZIE	37
3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	39
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione di Credendo - Short-Term Eu Risks Úverová Pojitovna, A.S. (Credendo CZ) con sede legale nella Repubblica Ceca, da parte di Credendo - Trade Credit Insurance (già Credendo - Short-Term Non - EU Risks SA) con sede legale in Belgio.	39

1.PROVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 159 del 13 maggio 2025

Costituzione della Commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2024.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Autorità il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi;

VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, concernente la disciplina dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, in particolare, gli articoli 84 e 85;

VISTO il provvedimento IVASS n. 155 del 17 dicembre 2024 con il quale è stata indetta la prova di idoneità per l'anno 2024, in particolare, l'articolo 9;

CONSIDERATO che l'IVASS ha provveduto a consultare le principali associazioni di categoria per l'acquisizione di una rosa di nominativi di docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attività, da cui attingere il nominativo di un membro effettivo e quello di un membro supplente;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione d'esame per la predetta prova di idoneità;

VISTA la delibera n. 36/2025 assunta dal Direttorio Integrato nella seduta del 13 maggio 2025;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

ARTICOLO 1

(Nomina Commissione d'esame)

La Commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi indetta con provvedimento IVASS n. 155 del 17 dicembre 2024 è così costituita:

- Dott.ssa Annamaria Damiani, direttore IVASS - Presidente;
- Rag. Raffaele Larobina, direttore IVASS – Vice Presidente;
- Dott.ssa Rosanna Cutruzzulà, specialista IVASS – membro effettivo;
- Dott.ssa Maria Cristina Giustiniani, specialista IVASS – membro effettivo;
- Dott.ssa Federica Marinello, specialista IVASS – membro effettivo;
- Dott.ssa Luciana Calabrese, esperto IVASS - membro effettivo;
- Dott.ssa Vittoria De Santis, esperto IVASS - membro effettivo;
- Dott.ssa Micaela Melis, esperto IVASS – membro effettivo;
- Prof. Pierpaolo Marano, Professore associato, Facoltà di economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - nominativo designato su proposta delle Associazioni di categoria - membro effettivo;
- Prof. Andrea Orestano, professore ordinario di Diritto Civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia – nominativo dell'IVASS – membro effettivo;
- Sig.ra Anna Rita Ballanti, specialista IVASS - membro supplente;
- Dott.ssa Marzia Lisi, esperto IVASS – membro supplente;
- Prof.ssa Diana Cerini - Professore ordinario di diritto privato comparato presso l'Università di Milano Bicocca - nominativo designato su proposta delle Associazioni di categoria - membro supplente;
- Prof. Flavio Pichler - Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università degli Studi di Verona – membro supplente.

La nomina dei docenti è subordinata al rilascio, ove necessario, dell'autorizzazione da parte delle Università di appartenenza.

Le funzioni di segreteria sono svolte dai dottori Luigi Chichierchia e Veronica Arfuso, dipendenti dell'IVASS.

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell'IVASS è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 200,00 (duecento) lordi, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a seduta. Agli stessi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, di pasti e di pernottamento effettivamente sostenute e documentate. Ai fini della corresponsione dei predetti importi si fa riferimento a quanto previsto dalla policy relativa ai rimborsi da corrispondere ai componenti di commissioni e collegi.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 106122 del 23 maggio 2025

Disposizioni tecniche e attuative di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, recante il regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTI l'articolo 187.1, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, e il decreto del Ministro delle imprese e del made in *Italy* 6 novembre 2024, n. 215, recante il "*Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche*" e, in particolare, l'articolo 13 che demanda all'IVASS l'adozione di disposizioni tecniche e attuative di dettaglio in materia di: a) adesione all'Arbitro Assicurativo; b) procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio; c) modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio; d) attività della segreteria tecnica; e) adempimenti per la presentazione del ricorso all'Arbitro Assicurativo; f) adempimenti successivi alla decisione; g) pubblicità dell'inosservanza della decisione;

ADOTTA

le seguenti disposizioni

INDICE

Par. 1 Definizioni

Par. 2 Adesione all'Arbitro Assicurativo

Par. 3 Procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio

Par. 4 Modalità tecniche e operative di svolgimento delle riunioni del collegio

Par. 5 Attività della segreteria tecnica

Par. 6 Adempimenti per la presentazione del ricorso all'Arbitro Assicurativo

Par. 7 Adempimenti successivi alla decisione

Par. 8 Pubblicità dell'inosservanza della decisione

Par. 9 Disposizioni finali

1. Definizioni

- 1.1 Ai fini delle presenti disposizioni si fa rinvio alle definizioni contenute nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private (di seguito, "CAP"), e nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "regolamento ministeriale"), concernente le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 187.1 del CAP.

2. Adesione all'Arbitro Assicurativo

- 2.1 Le imprese di cui all'elenco II in appendice all'albo delle imprese e gli intermediari di cui all'elenco annesso al RUI, operanti in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana, che non intendono aderire all'Arbitro Assicurativo, ne danno comunicazione all'IVASS all'indirizzo di posta elettronica adesionearbitroassicurativo@ivass.it entro il 30 luglio 2025, specificando il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie FIN-NET cui aderiscono e l'indirizzo del relativo sito internet. Le imprese e gli intermediari che iniziano a operare in Italia in libera prestazione di servizi successivamente alla data di adozione delle presenti disposizioni e non intendono aderire all'Arbitro Assicurativo ne danno comunicazione all'IVASS entro quarantacinque giorni dalla data di avvio della loro operatività con le medesime modalità.
- 2.2 Ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite ai sensi del precedente sotto-paragrafo 2.1 è comunicata tempestivamente all'IVASS con le medesime modalità.
- 2.3 Le imprese e gli intermediari comunicano all'IVASS entro il 30 luglio 2025 un referente per la gestione dei ricorsi e i mezzi di comunicazione elettronici utilizzati per l'interlocuzione con l'Arbitro Assicurativo (ad esempio PEC, *Registered Electronic Mail*, Peo). Per le imprese e gli intermediari esteri aderenti tale comunicazione è trasmessa all'IVASS con le modalità indicate al sotto-paragrafo 2.1.

3. Procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio

- 3.1 L'IVASS, ai fini della selezione dei componenti di propria spettanza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del regolamento ministeriale, pubblica sul proprio sito internet e su quello dell'Arbitro Assicurativo un avviso contenente modalità e termini per la presentazione delle candidature, richiedendo ai candidati la compilazione di un *format* attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 8, 9 e 10 del regolamento ministeriale.
- 3.2 Le designazioni effettuate ai sensi all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c) o, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 6 del regolamento ministeriale, sono corredate dall'attestazione, da parte delle rispettive associazioni, di aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 8, 9 e 10 del regolamento ministeriale.

- 3.3 L'IVASS pubblica, sul proprio sito internet e su quello dell'Arbitro Assicurativo, i compensi dei componenti del collegio determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 13 del regolamento ministeriale.
- 3.4 Ai fini della selezione del collegio per l'avvio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo, l'avviso contenente modalità e termini per la presentazione delle candidature è pubblicato sul solo sito *internet* dell'IVASS qualora quello dell'Arbitro Assicurativo non fosse ancora attivo.

4. Modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio

- 4.1 La segreteria tecnica, sulla base del calendario delle riunioni approvato dal Presidente, convoca il collegio, per via telematica e con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione, precisando il luogo, la data, l'ora di inizio e l'ordine del giorno della riunione.
- 4.2 Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3 del regolamento ministeriale, la segreteria tecnica, sulla base della decisione del Presidente adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a) del suddetto regolamento ministeriale, provvede tempestivamente alla convocazione del membro supplente. Quando la causa di incompatibilità, l'impedimento o il conflitto di interesse emerge nel corso della riunione, la trattazione del ricorso è rinviata.
- 4.3 I componenti del collegio accedono alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e producono gli atti di loro competenza attraverso le dotazioni e le procedure informatiche predisposte dall'IVASS.
- 4.4 Alle riunioni del collegio assiste un componente della segreteria tecnica con funzioni di segretario verbalizzante.
- 4.5 Nei casi di necessità cui all'articolo 5, comma 2 del regolamento ministeriale, le riunioni possono svolgersi mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti affrontati nel corso della riunione stessa, dandone conto nel relativo verbale.
- 4.6 Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del regolamento ministeriale, in caso di assenza, impedimento o astensione del Presidente, il supplente dello stesso è individuato nel membro effettivo nominato dall'IVASS con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.
- 4.7 Nei casi di cui all'articolo 4, comma 11 del regolamento ministeriale, l'IVASS, entro sessanta giorni dalla conoscenza del relativo presupposto, adotta il provvedimento motivato di decadenza o revoca, sentito l'interessato e valutate le eventuali relative motivazioni e giustificazioni.
- 4.8 Il Presidente coordina l'attività del collegio al fine di garantirne la funzionalità e sovrintende al regolare svolgimento del procedimento. A tal fine, egli:

- a) segnala alla segreteria ogni eventuale causa di incompatibilità, impedimento o conflitto di interessi di cui venga a conoscenza direttamente, nel caso in cui non vi provveda il componente interessato;
 - b) richiama per iscritto i componenti qualora rilevi inefficienze nello svolgimento delle relative attività, con particolare riguardo alla qualità delle decisioni o al rispetto dei termini di consegna delle stesse;
 - c) segnala all'IVASS ogni circostanza che possa determinare la decadenza o la revoca del componente, fra cui la concorrenza in capo ad esso di altri incarichi che non consentano l'efficace adempimento degli obblighi connessi alla carica;
 - d) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica;
 - e) ove ritenuto opportuno, anche in relazione ad esigenze di funzionalità del sistema dispone riunioni supplementari presiedute dal membro supplente di cui al sottoparagrafo 4.6;
 - f) accerta l'esito della votazione e sottoscrive la decisione.
- 4.9 Il funzionamento del collegio e gli obblighi gravanti sui relativi componenti sono disciplinati da un regolamento organizzativo del collegio e dal Codice deontologico pubblicati sul sito istituzionale dell'Arbitro Assicurativo.
- 4.10 I termini per lo svolgimento e la conclusione del procedimento davanti all'Arbitro Assicurativo, previsti dal regolamento ministeriale e dalle presenti disposizioni, sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

5. Attività della segreteria tecnica

- 5.1 Fermi restando i compiti attribuiti dall'articolo 6, comma 2 del regolamento ministeriale, la segreteria tecnica:
- a) svolge le attività connesse alla nomina ed eventuale decadenza e revoca dei componenti del collegio;
 - b) riceve i ricorsi presentati dalla clientela e ne trasmette copia all'impresa e/o all'intermediario;
 - c) sottopone al Presidente eventuali casi di inammissibilità del ricorso;
 - d) riceve la documentazione trasmessa dalle parti nei termini e modalità previsti dall'articolo 10 del regolamento ministeriale, verificandone la completezza, regolarità e tempestività;
 - e) per ciascun ricorso cura la formazione del fascicolo nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali; il fascicolo è messo a disposizione di ciascun membro del collegio con congruo anticipo rispetto alla data di trattazione;
 - f) cura le comunicazioni alle parti;

- g) predispone il calendario delle riunioni del collegio e lo sottopone al Presidente per l'approvazione;
- h) convoca i componenti del collegio e li informa sull'agenda dei ricorsi da trattare, assicurando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del regolamento ministeriale;
- i) assiste alle riunioni del collegio e ne redige il verbale;

l) acquisisce dalle parti ulteriori elementi informativi e documenti su indicazione del collegio, qualora lo stesso lo ritenga opportuno;

m) provvede all'informativa al pubblico sulle attività svolte dall'Arbitro Assicurativo, curando, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, l'aggiornamento del relativo sito *internet* per quanto riguarda: (i) l'alimentazione dell'archivio elettronico delle decisioni, con la pubblicazione delle stesse; (ii) la pubblicazione della notizia dell'inadempimento delle decisioni da parte delle imprese e degli intermediari; (iii) la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Arbitro Assicurativo.

6. Adempimenti per la presentazione del ricorso all'Arbitro Assicurativo

6.1 Sul sito dell'Arbitro Assicurativo è messo a disposizione un portale per la presentazione del ricorso secondo una procedura guidata.

6.2 La guida utente, che illustra le fasi principali della procedura, è pubblicata sul sito dell'Arbitro Assicurativo.

6.3 La clientela può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo nei confronti delle imprese di assicurazione e/o degli intermediari. In particolare, il ricorso è presentato direttamente nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) l'impresa, per gli aspetti che la riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e degli intermediari iscritti nella sezione C) del Registro Unico degli Intermediari (RUI), in quanto produttori diretti che operano per conto e sotto la piena responsabilità dell'impresa medesima;
- b) gli intermediari iscritti nelle sezioni A), B), D), ed F) del RUI in quanto intermediari di riferimento, per gli aspetti che li riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E);
- c) gli intermediari iscritti nell'elenco annesso al RUI per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E).

Nei casi di collaborazioni orizzontali di cui all'articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il ricorso è presentato, a seconda dello specifico motivo di doglianza, a scelta del ricorrente, nei confronti dell'intermediario emittente o dell'intermediario proponente, per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei relativi dipendenti o collaboratori. Al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario che non sia diretto destinatario del ricorso si applicano le previsioni di cui al successivo capoverso.

L'impresa o l'intermediario diretti destinatari del ricorso, per garantire il contraddittorio, trasmettono agli intermediari iscritti nelle sezioni C) o E), coinvolti nella controversia o agli intermediari che sono parte di una collaborazione orizzontale nei casi di cui al precedente capoverso, il ricorso e le eventuali memorie di replica corredati da tutta la documentazione di riferimento ed acquisiscono dagli stessi le rispettive difese rispetto alla questione oggetto del ricorso con l'eventuale documentazione allegata.

I documenti così acquisiti vengono trasmessi alla segreteria tecnica dall'impresa o dall'intermediario diretti destinatari del ricorso; gli stessi forniscono comunque prova di essersi attivati nel caso in cui non siano riusciti a contattare i soggetti coinvolti nella controversia o questi non abbiano fornito elementi.

- 6.4 Qualora sussistano distinti e specifici motivi di doglianza nei confronti di un'impresa e di uno degli intermediari di cui alle precedenti lettere b), e c), il ricorso può essere indirizzato ad entrambi a condizione che nei confronti di ciascuno di essi sia stato previamente presentato il previsto reclamo.
- 6.5 Se l'impresa o l'intermediario aderiscono a un'associazione di categoria o ad altra associazione di riferimento, le memorie e la documentazione utile di cui all'articolo 10 del regolamento ministeriale possono essere trasmessi alla segreteria dalle predette associazioni entro i medesimi termini di cui al suddetto articolo 10, purché sia comunque garantito il contraddittorio di cui al precedente sotto-paragrafo 6.3.

7. Adempimenti successivi alla decisione

- 7.1 La comunicazione di avvenuta esecuzione della decisione di cui all'articolo 12, comma 1 del regolamento ministeriale può essere effettuata anche tramite le rispettive associazioni di categoria o altra associazione di riferimento.
- 7.2 La segreteria tecnica acquisisce le comunicazioni di esecuzione della decisione e, ove ne ravvisi l'esigenza, invita le parti a fornire chiarimenti entro trenta giorni.
- 7.3 Il rimborso e il versamento dei contributi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 del regolamento ministeriale, sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto del ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2021 con le modalità rese note sul sito *internet* dell'Arbitro Assicurativo.
- 7.4 Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d) del regolamento ministeriale, ciascuna parte può richiedere la correzione di meri errori materiali e di calcolo contenuti nella decisione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della decisione completa della motivazione. La segreteria tecnica ne dà comunicazione all'altra parte e rimette la richiesta al Presidente affinché provveda al riguardo.
- 7.5 Le decisioni adottate dal collegio sono pubblicate sul sito *internet* dell'Arbitro Assicurativo ad opera della segreteria tecnica.

8. Pubblicità dell'inosservanza della decisione

- 8.1 Qualora l'intermediario non abbia un proprio sito *internet*, assolve agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 12, comma 2 del regolamento ministeriale, mediante affissione di apposita comunicazione all'interno dei propri locali.

8.2 Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* dell'Arbitro Assicurativo della notizia dell'inadempienza alla decisione del collegio da parte dell'impresa e/o dell'intermediario soccombente, senza che sia pervenuta alla segreteria tecnica la comunicazione dovuta da tali soggetti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, secondo periodo del regolamento ministeriale, sul sito *internet* dell'Arbitro Assicurativo viene annotata la mancata ricezione di tale comunicazione. Quest'ultima è inviata attraverso i mezzi di comunicazione elettronici utilizzati per l'interlocuzione con l'Arbitro Assicurativo (ad esempio PEC, *Registered Electronic Mail*, Peo) all'indirizzo indicato sul sito *internet* dell'Arbitro Assicurativo.

9. Disposizioni finali

- 9.1 Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito *internet* dell'IVASS e dell'Arbitro Assicurativo.
- 9.2 Le previsioni contenute nel paragrafo 2 e nel paragrafo 3 si applicano dalla data di adozione delle presenti disposizioni.
- 9.3 Le restanti disposizioni si applicano a partire dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo, dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento pubblicato sul sito *internet* dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 del regolamento ministeriale.

Il Consigliere
(*ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS*)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento Prot. n. 0093880/25 del 07 maggio 2025

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, all'incremento della partecipazione qualificata detenuta da BPER Banca S.p.A. nel capitale sociale di Arca Vita S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria comunicata al mercato in data 6 febbraio 2025. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 26 febbraio 2025, BPER Banca S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, all'incremento della partecipazione qualificata detenuta nel capitale sociale di Arca Vita S.p.A., dal 19,67% al 34,51%, all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., comunicata al mercato in data 6 febbraio 2025.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria si accerta, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza BPER Banca S.p.A., ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, a detenere una partecipazione qualificata superiore al 30% nel capitale sociale di Arca Vita S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0093882/25 del 07 maggio 2025

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione da parte di UniCredit S.p.A. di una partecipazione di controllo pari al 51% del capitale sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A. Provvedimento.

UniCredit S.p.A., con istanza del 20 febbraio 2025, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'assunzione del controllo di CNP UniCredit Vita S.p.A., mediante acquisizione di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale.

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria è stata accertata, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza UniCredit S.p.A., ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad acquisire il controllo di CNP UniCredit Vita S.p.A., mediante l'acquisizione di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0093883/25 del 07 maggio 2025

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione da parte di UniCredit S.p.A. di una partecipazione di controllo pari al 50% del capitale sociale di UniCredit Allianz Vita S.p.A.. Provvedimento.

UniCredit S.p.A., con istanza del 21 febbraio 2025, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'assunzione del controllo mediante l'acquisizione di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di UniCredit Allianz Vita S.p.A..

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria è stata accertata, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza UniCredit S.p.A., ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'assunzione del controllo mediante l'acquisizione di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di UniCredit Allianz Vita S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0093905/25 del 07 maggio 2025

Assimoco Assicurazioni S.p.A - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 2. Provvedimento.

Con lettera del 25 febbraio 2025 Assimoco Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso a scadenza di tre prestiti subordinati di durata decennale pari a € 3 milioni, € 1,5 milioni e € 0,5 milioni, sottoscritti rispettivamente dagli azionisti R+V Allgemeine Versicherung AG, Federazione Cooperative Raiffeisen e Fondo Sviluppo in data 30 luglio 2015.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria si accerta, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei suddetti fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Assimoco Assicurazioni S.p.A. al rimborso a scadenza di tre prestiti subordinati di durata decennale pari a € 3 milioni, € 1,5 milioni e € 0,5 milioni, sottoscritti rispettivamente dagli azionisti R+V Allgemeine Versicherung AG, Federazione Cooperative Raiffeisen e Fondo Sviluppo, classificati nei fondi propri di base di livello 2.

Per il Diretorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0098642/25 del 14 maggio 2025

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n.14 del 18 febbraio 2008, alla scissione totale non proporzionale di Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. in favore di Allianz S.p.A., Fideuram Vita S.p.A., Generali Italia S.p.A., Poste Vita S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. e approvazione delle conseguenti modifiche allo statuto sociale di Fideuram Vita S.p.A. con conseguente estinzione, alla data di efficacia della scissione, della società scissa.

Con comunicazione del 7 aprile 2025 Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., Allianz S.p.A., Fideuram Vita S.p.A., Generali Italia S.p.A., Poste Vita S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione alla scissione totale non proporzionale di Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. in favore di Allianz S.p.A., Fideuram Vita S.p.A., Generali Italia S.p.A., Poste Vita S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A..

Fideuram Vita S.p.A. ha contestualmente presentato istanza di approvazione delle correlate modifiche statutarie da apportare all'art. 5 (Capitale).

Ad esito dell'istruttoria svolta, è stata accertato, ai sensi della normativa in oggetto, che sussistono i requisiti per l'autorizzazione alla scissione e che le modifiche all'art. 5 (Capitale) dello statuto sociale di Fideuram Vita S.p.A. non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, la scissione totale non proporzionale di Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. in favore di Allianz S.p.A., Fideuram Vita S.p.A., Generali Italia S.p.A., Poste Vita S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. con conseguente estinzione, alla data di efficacia della scissione, della società scissa.

L'Istituto approva le correlate modifiche da apportare all'art. 5 (Capitale) dello statuto di Fideuram Vita S.p.A.. Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche allo statuto di Fideuram Vita S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 102117 del 19 maggio 2025

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Geco.IT S.r.l. in CF Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera del 9 gennaio 2025, integrata in data 11 aprile 2025, CF Assicurazioni S.p.A. e la controllata GECO.IT S.r.l. hanno presentato istanza congiunta volta ad ottenere l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di GECO.IT S.r.l. in CF Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria svolta è stata accertata, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, la fusione per incorporazione di GECO.IT S.r.l. in CF Assicurazioni S.p.A..

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 102692 del 20 maggio 2025

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di una partecipazione qualificata indiretta, tramite Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in Assicurazioni Generali S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio volontaria annunciata al mercato in data 24 gennaio 2025. Provvedimento.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con istanza del 13 febbraio 2025, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad acquisire una partecipazione qualificata indiretta superiore al 10% del capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., per effetto dell'acquisizione di una partecipazione di controllo ad esito dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa sulle azioni di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. annunciata al mercato in data 24 gennaio 2025.

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria è stata accertata, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad acquisire una partecipazione qualificata indiretta superiore al 10% del capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., per effetto dell'acquisizione di una partecipazione di controllo ad esito dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa sulle azioni di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A..

Per il Diretorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 102190 del 19 maggio 2025

HDI Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società HDI Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2025.

Le modifiche hanno riguardato:

- l'art. 7 (Capitale sociale ed elementi di patrimonio netto) per recepire le variazioni intervenute negli elementi del patrimonio netto, come previsto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008;
- l'art. 14 (Consiglio di amministrazione: composizione) e l'art. 22 (Collegio sindacale) al fine di adeguare il testo dello statuto sociale alle nuove disposizioni relative ai requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e alle modalità di rispetto nel continuo della quota minima stabilita per i componenti indipendenti dell'organo amministrativo e della quota di genere dei componenti degli organi sociali, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022 n. 88 e al Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024.

Un'ulteriore modifica ha riguardato l'art. 3 (Oggetto) per recepire l'aggiornamento di alcuni riferimenti normativi.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato



Provvedimento Prot. n. 102867 del 20 maggio 2025

Groupama Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.

Groupama Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 5 maggio 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 2025.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 6 (Capitale sociale e azioni) al fine di aggiornare gli importi del patrimonio netto attribuiti alla gestione vita e alla gestione danni in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 17/2008.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 106222 del 23 maggio 2025

Alleanza Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento

Alleanza Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 6 maggio 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2025.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 6 (Capitale sociale) dello statuto sociale al fine di aggiornare l'importo degli elementi di patrimonio netto distintamente attribuito alla gestione danni e alla gestione vita, come previsto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 106226 del 23 maggio 2025

Generali Italia S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.

Generali Italia S.p.A., con comunicazione del 6 maggio 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2025.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 6 (Capitale sociale) dello statuto sociale, al fine di aggiornare l'importo degli elementi di patrimonio netto distintamente attribuito alla gestione danni e alla gestione vita, come previsto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 106228 del 23 maggio 2025

UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

UniCredit Allianz Vita S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025.

L'efficacia delle modifiche statutarie è subordinata al perfezionamento dell'operazione di acquisizione da parte di Unicredit S.p.A. del controllo totalitario di UniCredit Allianz Vita S.p.A., autorizzata da questo Istituto con Provvedimento prot. n. 93882/25 del 7 maggio 2025.

Le modifiche riguardano, tra l'altro:

- a) la denominazione sociale in UniCredit Vita Assicurazioni S.p.A. (art. 1);
- b) l'introduzione del riferimento all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di UniCredit S.p.A. (art. 2);
- c) l'introduzione della possibilità di effettuare aumenti di capitale mediante conferimenti in natura e di emettere obbligazioni al portatore o nominative (art. 5);
- d) la disciplina delle assemblee in tema di convocazione, costituzione e partecipazione (artt. da 6 a 12);
- e) il funzionamento del consiglio di amministrazione (artt. da 13 a 20) in tema di nomina, convocazione, costituzione, deliberazioni e poteri, e del collegio sindacale, in tema di nomina (art. 22);
- f) la disciplina in tema di firma e rappresentanza sociale (art. 21);
- g) l'adeguamento alle disposizioni del decreto ministeriale 2 maggio 2022, n. 88 e del Provvedimento IVASS n. 142/2024 in materia requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (artt. 13 e 22).

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del codice civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 106231 del 23 maggio 2025

CNP UniCredit Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

CNP UniCredit Vita S.p.A. con comunicazione del 30 aprile 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025.

L'efficacia delle modifiche statutarie è subordinata al perfezionamento dell'operazione di acquisizione da parte di Unicredit S.p.A. del controllo totalitario di CNP UniCredit Vita S.p.A., autorizzata da questo Istituto con Provvedimento prot. n. 93882/25 del 7 maggio 2025.

Le modifiche riguardano, tra l'altro:

- a) la denominazione sociale in UniCredit Life Insurance S.p.A. (art. 1);
- b) l'introduzione del riferimento all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di UniCredit S.p.A. (art. 2);
- c) il prolungamento della durata della società al 31 dicembre 2100 (art. 4);
- d) l'introduzione della possibilità di effettuare aumenti di capitale mediante conferimenti in natura (art. 5);
- e) la disciplina delle assemblee in tema di convocazione, costituzione e partecipazione (artt. da 6 a 12);
- f) il funzionamento del consiglio di amministrazione in tema di nomina, convocazione, costituzione, deliberazioni e poteri (artt. da 13 a 18) e del collegio sindacale, in tema di nomina (art. 22);
- g) la disciplina in tema di firma e rappresentanza sociale (art. 21);
- h) l'adeguamento alle disposizioni del decreto ministeriale 2 maggio 2022, n. 88 e del Provvedimento IVASS n. 142/2024 in materia requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (artt. 13 e 22).

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del codice civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 108816 del 27 maggio 2025

Allianz s.p.a. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Allianz s.p.a., con comunicazione del 5 maggio 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 aprile 2025.

Le modifiche apportate hanno riguardato l'articolo 7 al fine di aggiornare gli elementi di patrimonio netto che le imprese esercenti i rami vita e danni devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, come richiesto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17/2008.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 109887 del 28 maggio 2025

Genertel S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Genertel S.p.A., con comunicazione del 7 maggio 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 23 aprile 2025, integrata il 16 maggio 2025 con Atto di rettifica in pari data.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 6 (Capitale sociale) dello statuto sociale al fine di aggiornare l'importo degli elementi di patrimonio netto, distintamente attribuito alla gestione vita e alla gestione danni, come previsto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 111452 del 30 maggio 2025

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Unipol Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 14 maggio 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025.

Le modifiche statutarie hanno riguardato l'articolo 5 (Capitale) per l'aggiornamento dell'importo delle poste di patrimonio netto distintamente tra le gestioni vita e danni, l'articolo 10 (Organo Amministrativo) per la riduzione del numero massimo dei consiglieri di amministrazione e l'articolo 11 (Cariche sociali) per l'introduzione della facoltà dell'assemblea di nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per Delegazione del Direttorio Integrato

2.ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 8 maggio 2025	Decisione del Comitato misto SEE N. 26/2025 del 7 febbraio 2025 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE per integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2024/1763 della Commissione, del 14 marzo 2024, relativa al rinnovo della constatazione dell'equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti applicabile alle imprese con sede nel territorio di tale paese terzo a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
C del 8 maggio 2025	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11727 — SWISS LIFE / NBIM / GAITÉ).
L del 12 maggio 2025	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/863 della Commissione dell'8 maggio 2025 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2025 fino al 29 giugno 2025, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
L del 14 maggio 2025	Regolamento (UE) 2025/903 del Consiglio, del 13 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L del 14 maggio 2025	Decisione (PESC) 2025/904 del Consiglio, del 13 maggio 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 15 maggio 2025	Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici.
L del 19 maggio 2025	Regolamento (UE) 2025/914 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione.
L del 21 maggio 2025	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/968 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia.
L del 21 maggio 2025	Decisione (PESC) 2025/969 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/2643 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia.
C del 22 maggio 2025	Relazione speciale 14/2025 della Corte dei Conti UE: «Lo sviluppo delle pensioni complementari nell'UE — Gli interventi dell'UE non sono riusciti a rafforzare le pensioni aziendali e professionali e a istituire un prodotto pensionistico individuale paneuropeo».
C del 22 maggio 2025	Sentenza della Corte EFTA del 5 febbraio 2025 nella causa E-17/24 Söderberg & Partners AS contro Gable Insurance AG in Konkurs [Direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) – Articolo 268, paragrafo 1, lettera g) – Articolo 275, paragrafo 1 – Crediti di assicurazione – Status privilegiato – Procedimento nazionale di insolvenza.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 28 maggio 2025	Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 e l'International Financial Reporting Standard 7.

3.ALTRE NOTIZIE

3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione di Credendo - Short-Term Eu Risks Úverová Pojitovna, A.S. (Credendo CZ) con sede legale nella Repubblica Ceca, da parte di Credendo - Trade Credit Insurance (già Credendo - Short-Term Non - EU Risks SA) con sede legale in Belgio.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Repubblica Ceca, CNB, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione di Credendo - Short-Term Eu Risks Úverová Pojitovna, A.S. (Credendo CZ) con sede legale nella Repubblica Ceca, da parte di Credendo - Trade Credit Insurance con sede legale in Belgio, con effetto 11 aprile 2025.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

CNB ha inoltre comunicato che con decorrenza 11 aprile 2025 Credendo - Short-Term Non - EU Risks SA ha cambiato la propria denominazione in Credendo - Trade Credit Insurance.

